

CAMERA DEI DEPUTATI N. 382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BARRAL, CAPARINI,
CHINCARINI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, RODE-
GHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, VASCON**

Modifica all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di ricostituzione di comuni soppressi

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di consentire la ricostituzione di quei comuni soppressi di imperio nel periodo dal 17 marzo 1927 al 31 marzo 1929 in forza del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

Detto decreto conferiva al Governo la facoltà di dare luogo ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporre l'ampliamento o la riunione o comunque la modificazione, prescindendo anche dalla volontà delle singole comunità interessate.

Il termine di decadenza per l'esercizio di tale potere discrezionale era il 31 marzo 1929: esso fu largamente esercitato dal Governo (furono infatti riuniti, aggregati o soppressi 2184 comuni), con il proposito di

creare organismi amministrativi più efficienti.

Tuttavia, tale operazione, proprio perché condotta dall'alto, non riuscì ad impedire che molte delle unioni e delle aggregazioni disposte si rivelassero non soddisfacenti, soprattutto perché non provvedeva sufficientemente a soddisfare, per una complessità di cause, tutti i bisogni dei centri minori, trascurando le esigenze dei particolarismi nel perseguire piuttosto i propri interessi.

Così, dalle aggregazioni e modificazioni attuate nel 1927 si sono perpetuati e radicati diffusi stati di disagio istituzionale, sociale ed economico, talvolta sfociati in animosità e lotta tra i nuclei comunali accorpati, sia per mancanza di

omogeneità fra i centri minori e il capoluogo, sia in termini di servizi, di programmazione urbanistica e socio-economica.

Allo scopo di rimuovere tali inconvenienti è intervenuta la legge 15 febbraio 1953, n. 71, che ha consentito, per i comuni in questione, la ricostituzione mediante atto amministrativo anche in mancanza del minimo di popolazione prescritto dall'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (3.000 abitanti). In esecuzione di detta legge hanno acquisito autonomia oltre 800 amministrazioni comunali.

Con la legge n. 142 del 1990 è stato impostato il disegno di riorganizzazione e riordinamento del sistema delle autonomie locali: l'articolo 11 dispone che « salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite ».

Questo impedisce di fatto il soddisfacimento delle istanze delle comunità considerate nella presente proposta di legge, nel rispetto del principio di autodeterminazione della popolazione e quindi della tutela da scelte imposte dall'alto, indifferenti alla volontà popolare.

Oggi, uno dei temi caratterizzanti il dibattito politico è proprio la valorizzazione degli enti locali, il potenziamento della loro autonomia e, in prospettiva, la riforma in senso federale dell'intero ordinamento.

Tutte queste istanze si fondano sul riconoscimento, come detto, del diritto di autodeterminazione proprio di qualsiasi collettività che risulta essere universalmente riconosciuto: non ci si deve quindi esimere dal porre in atto tutti quegli strumenti che l'ordinamento ci conferisce e che consentono, tramite una consultazione popolare, la ricostituzione dei comuni soppressi nel periodo dal 1927 al 1929 in deroga a quanto stabilito dalla legge n. 142 del 1990.

Tale intento si accompagna, come detto, a quello di conferire solo alla popolazione interessata dalla ricostituzione, e quindi

solo alla collettività ricompresa nel territorio del comune che si intende ricostituire, l'iniziativa di richiederla, rispettando un *quorum* qualificato di tre quinti.

In tal modo, si intende perseguire due obiettivi specifici: quello di valorizzare le aggregazioni comunali nella misura in cui sia la popolazione interessata a manifestare l'impulso in tal senso e cioè nella misura in cui l'anelito spontaneo che ne ha determinato la formazione permanga inalterato.

La stessa Corte costituzionale (con sentenza n. 433 del 15 settembre 1995), pur premettendo che « popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo comune così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire "residua" del comune di origine », ha ritenuto che « solo in casi particolari potrà prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione del comune da cui una o più frazioni intendano distaccarsi »; tali casi sono individuati dal TAR del Lazio, con ordinanza del 23 marzo 1995, in quelli nei quali « il gruppo che chiede l'autonomia è già di fatto sociologicamente distinto, è collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva »: tale impostazione è stata peraltro giudicata « accettabile » dalla Corte costituzionale che ad essa ha ritenuto opportuno aggiungere « come requisito rilevante, la limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale ».

Questi parametri, a detta ancora del giudice delle leggi, devono essere oggetto di valutazione in relazione ad « elementi di fatto », valutazione che « dovrà effettuarsi caso per caso ».

Non si può certo escludere che tali elementi di fatto concorrano nel caso specifico, in quanto è non revocabile in dubbio la qualificazione che sociologicamente distingue il territorio considerato tanto da conferirgli una caratterizzazione peculiare.

In conclusione, si deve ritenere che il legittimo auspicio di conferire un'identità amministrativamente distinta a questi comuni deriva dal rilievo peculiare che l'eredità storica e politica, nonché sociale e culturale di cui sono titolari legittima la deroga proposta alla legge n. 142 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con legge regionale è disposta la ricostituzione dei comuni soppressi in applicazione del regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, ancorché la loro popolazione sia inferiore a 10.000 abitanti, quando la ricostituzione sia richiesta da almeno tre quinti della popolazione residente nel territorio del comune ».

